


Deleghe di DR-DIP
D 758 del 29.8.2010 *avviso di licenziamento*
GIS 1 - 2.8.2010 *deleghe di staff*



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
dell'Università degli Studi di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. 30

del 15.01.2010

Oggetto: Revoca delibera n. 1784 del 17/10/2000, approvazione nuovo Regolamento Interno per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori ex-D.Lvo n. 81/2008 e succ. mod. ed integ. - Approvazione schema di delega di funzioni e di designazione di preposto -

<p>Proposta n. _____ del _____</p> <p>Unita' di Staff Affari Generali ed Istituzionali</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. _____ pagine</i></p> <p>Il Funzionario Istruttore <i>[Signature]</i></p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio <i>[Signature]</i></p> <p>Il Responsabile dell'Unita' di Staff Rag. A. Di Gregorio <i>[Signature]</i></p>	<p>Area Gestione Economico - Finanziaria</p> <p>Autorizzazione spesa n. _____</p> <p>Del _____</p> <p>Conto di costo _____ NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Gestione Economico - Finanziaria</p>
--	--

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

IL CAPO STAFF PROPONENTE Rag. A. Di Gregorio
[Signature]

Il Direttore Generale
Ing. Mario La Rocca

Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art.3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo 229/99

del Direttore Amministrativo dott. Roberto Colletti
e del Direttore Sanitario dott. Claudio Scaglione
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante

[Signature]

DIREZIONE GENERALE

Delibera n° 30 del 15.01.2010

IL DIRETTORE GENERALE

- Premesso che il nuovo Decreto Legislativo per la sicurezza sui luoghi di lavoro n. 81 del 09.04.2008, ovvero detto "Testo Unico sulla Sicurezza", in attuazione dell'art. 1 della Legge 03.08.2007 n. 123, successivamente modificato con il D. Lgs n. 106/2009, ha ridisegnato l'intero sistema di gestione della sicurezza mediante il riordino e il coordinamento delle norme vigenti in un unico testo;
- Considerato che l'Assessorato Regionale per la Sanità con la circolare n. 994 del 21.5.99 ha determinato le "Linee guida sull'organizzazione dei Servizi di Prevenzione e Protezione nelle Aziende Sanitarie della Regione Sicilia:
- Atteso che con la delibera n. 1784 del 17.10.200 l'AOUP "Paolo Giaccone" ha approvato il "Regolamento Interno per la Sicurezza e la Tutela della salute dei lavoratori" ex D.Lgs. 626/94 (All.A);
- Considerato che il predetto regolamento è da intendersi superato dal momento che la normativa di riferimento è stata modificata dalla legge n. 81/2008 e seguenti;
- Vista la bozza di "Regolamento per la Sicurezza", predisposta dal Servizio Interno di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, di cui all'allegato B, che è parte integrante del presente atto;
- VISTA lo schema di "Delega di funzioni" in materia di tutela della salute e della sicurezza aziendale, (Allegato C) e lo schema di designazione dei Preposti così come predisposti dal S.I.P.P. (allegato D) sulla base della normativa vigente;

Su proposta del Responsabile del SIPP che ne attesta la legittimità e la regolarità amministrativa, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario che esprimono parere favorevole:

DELIBERA


Approvare il nuovo regolamento Aziendale per la Sicurezza e la Tutela della salute dei lavoratori giusto D.Lgs. 81/08 e succ. modifiche e integrazioni come da Allegato B, che è parte integrante del presente atto;

Abrogare il Regolamento" ex D.Lgs. 626/94 approvato con Delibera n. 1784 del 17.10.2000 (All.A);

Approvare lo schema di Delega di Funzioni ai Dirigenti di cui all'allegato C e lo schema della designazione dei Preposti (allegato D);

Dare mandato all'ufficio "Segreteria Collegio Sindacale e Gestione Provvedimenti Deliberativi" di notificare la presente delibera, con tutti gli allegati, a tutti i Responsabili di UU.OO. e di Dipartimento, i quali avranno l'obbligo di dare massima diffusione di quanto in premessa a tutti i dipendenti e al Coordinatore della Rappresentanza Sindacale;

Pubblicare il Regolamento Aziendale sulla Sicurezza giusto D.Lgs. 81/08, approvato con il presente atto all'albo aziendale e sul sito internet.



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
dell'Università degli Studi di Palermo**



Il Direttore Amministrativo
Dott. Roberto Colletti

Il Direttore Sanitario
Dott. Claudio Scaglione

Il Direttore Generale
Ing. Mario La Rocca

Mario La Rocca
Segretario Verbalizzante
Roberto Jato

ESTREMI ESECUTIVITA'

PUBBLICAZIONE

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta **ESECUTIVA** decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 6.

Ufficio Atti Deliberativi
Il Responsabile

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53 comma 2, a decorrere dal **16.01.2010** e fino al **14.02.2010**

Ufficio Atti Deliberativi

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.


La presente Delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale

Ufficio Atti Deliberativi

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.28 comma 6 legge regionale 26 marzo 2002 n.2 è dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi della L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.

La presente deliberazione è composta da n. _____ pagine

NOTE:



Prot. h52

Palermo 18/01/10

Ai Responsabili dei Dipartimenti Assistenziali
dell'A.O.U.P.

Ai Responsabili delle Unità Operative
dell'A.O.U.P.

Ai Responsabili delle Aree dell'A.O.U.P.

Ai Responsabili delle Unità di Staff
dell'A.O.U.P.

Al Coordinatore degli Uffici Amministrativi dei
Dipartimenti Assistenziali

Alla RSU

Alle OO.SS


LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione delibera n. 30 del 15/01/2010

Si trasmette alle SS.LL. la delibera n. 30 del 15/01/2010 con la quale è stata revocata la delibera n. 1784 del 17/10/2000 ed approvato il nuovo Regolamento Interno per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori ex D. Lvo n. 81/2008 e succ. mod. ed int..

Distinti Saluti

Il Funzionario Responsabile
Sig.ra G. Scalici



REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA

ATTUATIVO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE
INTRODOTTE DAL D.LGS 106/09 PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI
LAVORATORI E PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE NELLE STRUTTURE
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO (P. GIACCONE) DI PALERMO

Art. 1 - Campo di Applicazione


1. Il presente Regolamento si applica al personale che opera presso le strutture dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.), ente dotato di autonoma personalità giuridica, nelle quali il Datore di Lavoro viene individuato nel Direttore Generale pro-tempore.

Art. 2 - Sistema di Sicurezza

Il Sistema di Sicurezza dell'A.O.U.P. si avvale dell'attività delle seguenti figure:

1. Datore di Lavoro (D.L.)
2. Dirigenti
3. Preposti
4. Lavoratori
5. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
6. Addetto all'antincendio, all'evacuazione e al primo soccorso
7. Servizio Interno di Prevenzione e Protezione (S.I.P.P.)
8. Responsabile del Servizio Interno di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)
9. Medico Competente

all. B




Art. 3- Datore di Lavoro

1. Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs 81/08 (di seguito indicato come T.U. sicurezza), il Direttore Generale pro tempore, nella qualità di Rappresentante Legale dell'Azienda è il Datore di Lavoro ed è tenuto all'osservanza delle disposizioni legislative inerenti la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori.

Art. 4 - Compiti del Datore di Lavoro

1. Il Direttore generale ha poteri di direttiva, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione;
2. istituisce il Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 31 del T.U. Sicurezza e ne designa il Responsabile, il quale deve possedere le capacità ed i requisiti professionali di cui all'art. 32 del citato T.U. Sicurezza;
3. nomina, ai sensi dell'art. 18 del T.U. Sicurezza, il Medico competente, il quale deve possedere i titoli ed i requisiti di cui all'art. 38 del medesimo decreto, deve svolgere i compiti previsti dall'art. 25 ed è Responsabile della Sorveglianza Sanitaria, ex art. 41 del T.U. Sicurezza;
4. nomina, ove lo ritenga necessario, dei professionisti esterni, della cui collaborazione ritiene di doversi avvalere;
5. valuta, ex art. 17 del T.U. Sicurezza, insieme al R.S.P.P. e al medico competente, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e conseguentemente elabora il relativo documento, il quale deve essere redatto con le modalità ed i contenuti previsti dall'articolo 28 e seguenti del T.U. Sicurezza ;
6. provvede, ai sensi degli artt. 36 e 37 del T.U. Sicurezza, affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata formazione, informazione ed addestramento in materia di sicurezza e. di salute;
7. indice, almeno una volta l'anno, direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, una riunione a norma dell'art. 35 del T.U. Sicurezza, le cui modalità e contenuti dovranno corrispondere a quanto previsto nel comma 2 del predetto articolo.



Alla suddetta riunione dovranno partecipare (giusto art. 35, c. 1):

- a) il Datore di Lavoro o un suo rappresentante
- b) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- c) il Medico Competente
- d) l'Esperto Qualificato
- e) i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La suddetta riunione dovrà, inoltre, essere indetta in occasione di significative variazioni (comma 4) delle condizioni di esposizione al rischio.

Art. 5 - Delega di funzioni

Il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 16 del T.U. Sicurezza, ove lo ritenga necessario e con i limiti previsti dall'art. 17, può delegare alcune delle sue funzioni ai Dirigenti che presso L'Azienda Ospedaliera Universitaria sono individuati nei:

- Direttori di Unità Operative complesse, sia amministrative che sanitarie;
- Direttori di Unità Operative semplici
- Direttori di Dipartimento


Inoltre, il Direttore Generale potrà delegare ogni altro dirigente che riterrà opportuno, nei limiti dettati dall'art.2 del citato T.U. Sicurezza.

È altresì delegabile il Dirigente che espleta le funzioni di Direttore di Unità Operativa complessa, n.q. di f.f., limitatamente al periodo di affidamento dell'incarico, durante il quale, avrà gli stessi compiti, le stesse responsabilità, e la stessa autonomia previste nell'atto di delega conferito al titolare effettivo dell'incarico.

Il Direttore Generale, giusti artt. 16 e segg. del T.U. Sicurezza, può delegare ogni funzione di sua competenza ad esclusione (art. 17) della valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento previsto ex art. 28, e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'atto di delega dovrà (art. 16):

- a) essere un atto scritto recante data certa;
- b) attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni



delegate; la valutazione delle risorse finanziarie da attribuire al singolo delegato sarà preventivamente determinata in un apposito atto deliberativo, e sarà quantificata sulla base di un punteggio attribuito ad ogni singola unità operativa, desunto dal documento di valutazione dei rischi;

d) essere accettato dal delegato per iscritto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di assunzione dell'incarico, o, ove necessario, potrà essere notificato separatamente, in qualunque momento.


Alla delega di cui al comma i dell'art,16 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Art. 6 – Dirigenti

1. Ai sensi dell'art. 2 dei D.Lgs 9/4/2008 n° 81, il «dirigente» è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico universitario conseguito, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

a) Sono da considerare Dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08: i Direttori dei Dipartimenti e delle UU.OO., il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, i Dirigenti di Strutture Amministrative. Alla stessa stregua viene considerato ogni altro Dirigente a cui il D.L. riterrà opportuno delegare determinate funzioni.

b) I Dirigenti provvedono allo svolgimento delle funzioni delegate nei limiti del budget loro attribuito, il quale sarà quantificato sulla base di una serie di fattori tra i quali i rischi identificati nel DVR relativo alla U.O. da Loro diretta. Compito principale del dirigente dovrà essere quello di analizzare con coscienza ed alla luce delle proprie conoscenze tecniche e professionali le necessità che attengono alla prevenzione e protezione dei propri collaboratori, comunicarle formalmente agli uffici competenti, accertandosi successivamente dell'effettiva fornitura di quanto richiesto nel caso in cui si tratti di dispositivi di protezione individuale o di altro tipo di materiale, e contemporaneamente di vigilare sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte di tutti i suoi collaboratori. Le richieste del materiale e dei dispositivi dovranno pervenire all'Area Gestione Economale e



Patrimoniale, con atto scritto, recante data certa e firma leggibile del Dirigente richiedente.

c) I Dirigenti sono obbligati a:


1. frequentare periodicamente i corsi di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro indetti dal D.L. o dal S.I.P.P.;
2. collaborare con il Datore di Lavoro nell'informare e formare tutti i propri collaboratori sulle corrette procedure da adottare;
3. confrontarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con le altre figure previste dalla normativa vigente, fornendo loro la collaborazione necessaria e tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi e per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Inoltre, i Dirigenti saranno obbligati ad eseguire in modo preciso e dettagliato tutti i compiti che saranno loro affidati dal Direttore Generale nell'atto di delega di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

d) Il Dirigente adotta le misure necessarie per l'utilizzazione, il funzionamento e la messa a norma di attrezzature, strumenti ed arredi tecnici di laboratorio, impianti tecnologici. Inoltre cura l'acquisizione e l'uso corretto dei dispositivi di protezione collettivi e personali in relazione ai rischi esistenti: fisici, chimici, biologici e organizzativi.

e) Il Dirigente, in collaborazione con il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione, partecipa alla predisposizione del Documento sulla Valutazione dei Rischi e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare fornendo tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all'attività svolta.

2. In caso di obblighi relativi all'esecuzione di interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali, degli edifici e delle attrezzature assegnati in uso, questi si intendono assolti da parte dei dirigenti, con la richiesta del loro adempimento al Datore di Lavoro.
3. Il Dirigente deve individuare e proporre la nomina di addetti all'antincendio, alla evacuazione e al primo soccorso, interni alla struttura, in relazione a quanto emerso nel Documento di Valutazione dei Rischi, fornendo agli stessi le risorse necessarie per



lo svolgimento dei loro compiti


4. Il Dirigente ha la facoltà di delegare parte dei suoi obblighi nel campo della sicurezza ai Preposti da lui opportunamente individuati con delega scritta (la cui copia deve essere inviata al S.I.P.P. e al Direttore Generale).

Art. 7 - Preposto

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 9/4/2008 n° 81, il «preposto» è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

1. Egli deve:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) fornire ai lavoratori informazioni sui rischi specifici cui sono esposti e sulle norme essenziali di prevenzione;
- c) vigilare affinché siano applicate le procedure di sicurezza previste per le operazioni potenzialmente pericolose;
- d) segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- e) frequentare gli appositi corsi di formazione in materia di sicurezza organizzati dal Datore di Lavoro.




Sono individuati come Preposti quei lavoratori che svolgono un'attività che prevede il coordinamento, ai fini operativi, di personale dipendente e che non siano già stati individuati come Dirigenti. "Preposto" quindi potrà essere:

- un Responsabile di un servizio
- un Dirigente Sanitario di 1° livello
- un Capo Sala
- ogni dipendente che svolge funzioni di coordinamento di più dipendenti, ma che tuttavia risponde del suo operato ad un superiore.

La identificazione del Preposto è compito del Dirigente delegato, il quale comunicherà la sua scelta al Direttore Generale che, con atto scritto, designerà il Preposto e gli indicherà i compiti e le funzioni che ritiene opportuno affidargli, nei limiti ed ai sensi dell'art. 19 dei D.Lgs 914/2008 n° 81, secondo lo schema tipo che si allega al presente Regolamento

Art. 8 – Lavoratori

1. Per lavoratore si intende il personale universitario docente, tecnico-amministrativo e i Dirigenti medici assunti dall'A.O.U.P. e anche il personale non organicamente strutturato e quello degli Enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Azienda, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino le strutture dell'A.O.U.P. se esposti a fattori di rischio individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi.
2. Ciascun lavoratore, ai sensi dell'art. 20 del T.U., deve anche prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone, presenti sul luogo di lavoro su cui potrebbero ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ad alle istruzioni ed ai mezzi fornitigli dal D.L. e/o dal Responsabile di struttura e/o, eventualmente, dal Responsabile delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio.



Art. 9 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza


I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vengono individuati in numero di 6 unità, 3 per il personale sanitario e 3 per il personale tecnico-amministrativo, secondo le modalità previste nell'art. 47 del Testo Unico, con le funzioni ed i compiti stabiliti nell'art. 50 del Testo Unico.

Le modalità di individuazione dei Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo per la sicurezza nonché le loro attribuzioni, sono definite, in sede di contrattazione integrativa, con apposito Regolamento. I Rappresentanti del personale sanitario vengono individuati dal Preside di Facoltà e dai Rappresentanti sindacali dei medici ospedalieri secondo un apposito regolamento.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza si insediano a seguito di emanazione di Decreto del Direttore Generale, durano in carica per tre anni e non possono svolgere continuativamente più di due mandati. Non possono essere nominati R.L.S. coloro che si trovano sospesi dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare, i componenti degli Organi di governo dell'A.O.U.P. e quelli afferenti al Sistema di Prevenzione dell'Azienda.

Art. 10 - Addetto all'antincendio, all'evacuazione e al primo soccorso

- a) L'Addetto all'antincendio, evacuazione e primo soccorso, nominato dal D.L. su indicazione del Dirigente ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81/08, è un dipendente che, nell'ambito di una struttura, oltre alle normali mansioni attribuitegli nell'organigramma della struttura stessa, svolge compiti di tipo attivo nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
- b) I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
- c) Essi devono essere adeguatamente formati, fisicamente idonei e disporre di



attrezzature adeguate.

Art. 11 - Servizio Interno di Prevenzione e Protezione

Il Servizio Interno di Prevenzione e Protezione dell'Azienda, previsto dall'art. 31 del Testo Unico, opera in staff al Datore di Lavoro ed è costituito da:

- a) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- b) Addetti al Servizio


Al Servizio spettano i compiti di cui all'art. 33 del Testo Unico ed ogni altra funzione, rientrante nelle sue competenze, il Direttore Generale riterrà opportuno affidargli.

Art. 12 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

a) Persona incaricata dal D.L., con capacità ed attitudini adeguate, di norma scelta tra il personale aziendale esperto in problematiche di sicurezza sul lavoro e in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, che ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/08.

b) Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione coordina l'attività del Servizio di Prevenzione e Protezione ed in collaborazione con i Dirigenti, i Responsabili delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio, il Servizio del Medico Competente provvede:

1. all'individuazione dei fattori di rischio, alla loro valutazione e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione universitaria;
2. all'elaborazione, per quanto di competenza, di un documento contenente l'individuazione delle misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi ed ai sistemi di controllo di tali misure;



3. all'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.


Art. 13 - Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Gli Addetti che prestano la loro attività presso il Servizio di Prevenzione e Protezione, sono denominati, come previsto dal D.Lgs. 81/08, Addetti al Servizio.
2. Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione sono designati dal Datore di Lavoro su indicazione del Responsabile del Servizio.
3. Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, che vengono individuati all'interno dell'organico dell'A.O.U.P., dovranno avere una adeguata preparazione specialistica nei vari settori della prevenzione dei rischi della salute.
4. Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, coordinati dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in attuazione delle direttive impartite dal D.L., collaborano con i Responsabili di struttura, i Responsabili dell'attività didattica o di ricerca nell'espletamento di quanto segue:
 - a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) elaborazione, per quanto di competenza, di un documento contenente l'individuazione delle misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi e dei sistemi di controllo di tali misure;

Art. 14 - Sorveglianza sanitaria

1. Per sorveglianza sanitaria si intende l'insieme delle visite mediche e delle indagini specialistiche e di laboratorio e dei provvedimenti sanitari adottati dal medico competente e dal medico autorizzato, mirati al rischio, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori.
2. La Sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalle normative vigenti e in

l'esp




relazione ai rischi individuati dal Datore di Lavoro. Essa prevede:

- a. accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro, cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- b. accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c. controlli sanitari alla cessazione del rapporto lavorativo nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 15 Medico Competente

1. Medico responsabile della sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del T.U. sicurezza che è l'insieme delle visite mediche e delle indagini specialistiche e di laboratorio e dei provvedimenti sanitari adottati al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori esposti, durante la loro attività lavorativa, ad agenti fisici, chimici o biologici e organizzativi.
2. Il Medico Competente è nominato dal D.L. ed è di norma, salvo diverse previsioni convenzionali, individuato tra i sanitari dell'A.O.U.P. in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/08.
3. Il Medico Competente:
 - a) collabora con il D.L. e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'A.O.U.P. ovvero delle Strutture e delle situazioni di rischio, alla predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi e dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
 - b) esprime i giudizi di idoneità al lavoro;
 - c) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso l'Ufficio del Medico stesso fatti salvi gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196 del 30.06.03;
 - d) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari


Luca



cui sono sottoposti.

Art. 16 - Disposizioni finali

Le presenti disposizioni costituiscono per l'Azienda Ospedaliera Universitaria "P. Giaccone" le linee di indirizzo generale sulla applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute degli operatori sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81. Pertanto, il regolamento vigente sino ad ora in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, elaborato sulla base della precedente normativa (D.Lgs. 626/94) deve ritenersi definitivamente abrogato e sostituito dal presente Regolamento aziendale.



Al Prof./ Dott.....

Direttore dell' U.O. di.....

SEDE

Oggetto: Delega di funzioni in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori


- Visto il D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e le successive modifiche del D.Lgs. 106/09 che riunifica in un Testo Unico sulla Sicurezza tutta la normativa precedente inerente la protezione della salute dei lavoratori
- Visto in particolare l'articolo 16 del D. Lgs. 81/08, che attribuisce al Direttore Generale, nella qualità di "Datore di Lavoro", il potere, ove lo ritenga necessario e con i limiti previsti dell'art. 17 dello stesso Decreto, di delegare alcune delle Sue funzioni in tema di sicurezza ai Dirigenti;
- Visti gli artt. 2 e 18 del D. Lgs. 81/08, per cui il Direttore della Unità Operativa, nella qualità di Dirigente, deve collaborare con il Datore di Lavoro al fine di garantire la sicurezza e la salute per tutti i lavoratori facenti parte della U.O. da Lui diretta
- Visto il Regolamento Aziendale per la Sicurezza e la Salute sul luogo di lavoro, adottato dall'A.O.U.P. "P. Giaccone". con delibera del pubblicata il , esecutiva dal

é fatto obbligo alla S.V.

di adottare, nell'ambito delle aree di Sua competenza; le idonee misure di prevenzione e protezione come da prescrizione del citato D.Lgs 81/08.


Dovrà, in particolare:

- a) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
- b) identificare uno o più Preposti e comunicare la scelta al Direttore Generale che, con atto scritto, lo/li designerà e indicherà i compiti e le funzioni che ritiene



- opportuno affidargli, nei limiti ed ai sensi dell'art. 19 dei D.Lgs. 9/4/2008 n° 81;
- c) designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Il numero degli addetti designati dovrà garantire in ogni momento la presenza in servizio di almeno due addetti per piano all'interno dell'Unità Operativa o diversamente in relazione a quanto indicato nel DVR;
 - d) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - e) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
 - f) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - g) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - j) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 dei D. Lgs. 81/08;
 - k) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - l) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - m) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - n) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
 - o) avere cura che venga osservata la periodicità delle visite mediche da parte del Medico Competente;
 - p) elaborare le procedure operative che tengano conto anche degli aspetti di sicurezza connessi con le attività, consultando il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico Competente;
 - q) sorvegliare e vigilare sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e

lgh



- protezione da parte di tutti i Suoi collaboratori, con particolare attenzione nei confronti degli "ospiti" (tirocinanti, specializzandi), in relazione ai quali il Responsabile dell'attività ha, comunque, la responsabilità diretta di informazione sui rischi e sulle relative procedure da adottare e sulla adozione delle misure di prevenzione e protezione;
- r) nel caso di affidamento diretto da parte della S.V. di contratti di appalto o prestazione d'opera, verificare l' idoneità delle aziende e dei lavoratori autonomi a cui vengano affidati lavori nei locali di Sua competenza, nonché la loro regolarità contributiva e la stipulazione di idonee assicurazioni per i danni derivanti da attività lavorative. Provvedere, inoltre, affinché a tali soggetti vengano fornite tutte le informazioni circa i rischi esistenti nell'ambiente cui sono destinati ad operare e promuovere la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui possono essere esposti i lavoratori, evidenziando, in particolare, i rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse lavorazioni svolte, attraverso la redazione di un apposito documento di valutazione del rischio (D.U.V.R.I). Verificare, infine, la corretta indicazione nei contratti di appalto dei costi per la sicurezza.

Dovrà, inoltre, fornire al Servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Dovrà disporre, controllare ed esigere, avvalendosi per tale controllo di personale preposto già normativamente destinatario di tale compito, che i lavoratori osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza e igiene e che usino correttamente le attrezzature di lavoro, nonché i mezzi di protezione individuale eventualmente messi a loro disposizione.


Dovrà controllare ed esigere l'osservanza del divieto di fumo in tutti i locali dei siti di Sua competenza.

Provvederà, ove necessario, a segnalare, per l'applicazione di eventuali provvedimenti disciplinari, coloro che non osservino le norme di legge e le disposizioni impartite.

Provvederà, infine, alla gestione di eventuali situazioni anomale in ordine ai rapporti tra dipendenti e responsabili gerarchici, al fine di verificare che gli stessi rimangano in ambito di correttezza e avvengano senza discriminazioni o abusi

Per lo svolgimento delle funzioni delegate è previsto un budget annuo di €

In considerazione delle esigenze e delle caratteristiche della Unità Operativa da Lei diretta, potrà richiedere al Direttore Generale la disponibilità di ulteriori somme,




a fronte di interventi i cui oneri dovessero superare le risorse economiche assegnate. Gli stanziamenti, da utilizzare previo parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente, sono destinati:

- all'attuazione di tutte le misure di sicurezza legate all'organizzazione del lavoro, ivi compresi gli acquisti correlati;
- agli interventi urgenti ed immediati di prevenzione che compensino l'esposizione a rischio grave o gravissimo;
- all'attuazione di formazione/informazione particolari e/o specifiche, e non riconducibili a programmi generali di formazione predisposti dalla U.O. Formazione o dal S.I.P.P.;
- all'acquisto di indumenti di lavoro non riconducibili a Dispositivi di Protezione Individuali;
- all'acquisto di strumentazione di verifica e controllo delle condizioni di sicurezza per attività specifica;
- all'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuali ove carenti per cause impreviste

Il Direttore Generale

Per accettazione

Palermo li



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
dell'Università degli Studi di Palermo**

lll. 4



Rif. n. /DG del

Al Sig.....

U.O.

Sede

Oggetto: Designazione al ruolo di Preposto


- Visto il D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 denominato anche "Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro" e le successive modifiche e integrazioni dettate dal D.Lgs. 106/09;
- Visto il Regolamento Aziendale per la Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro, adottato dall'A.O.U.P. "P. Giaccone" con delibera del, pubblicato il....., esecutivo dal.....;
- Considerato che il Direttore dell' Unità Operativa presso la quale Lei presta servizio La ha identificata quale Preposto, ai sensi e nei limiti dell'art. 19 dei D. Lgs. 81/08

la S.V.

viene nominata quale preposto dell' U.O....., presso la quale in atto presta servizio.

Sarà suo dovere

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i superiori;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
dell'Università degli Studi di Palermo**



- il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;R
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Il Direttore Generale

Merio De Rocca

Per accettazione Palermo li